

Codice A1816B

D.D. 28 gennaio 2022, n. 192

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6923. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione all'attraversamento in subalveo della condotta idrica nel torrente Vermenagna, in località ex Colonia Alpina FF.SS, nel comune di Limone Piemonte (CN). Richiedente: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA - Cuneo (CN)



ATTO DD 192/A1816B/2022

DEL 28/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6923. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione all'attraversamento in subalveo della condotta idrica nel torrente Vermenagna, in località ex Colonia Alpina FF.SS, nel comune di Limone Piemonte (CN). Richiedente: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA – Cuneo (CN)

La società Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA, con sede in Cuneo – Corso Nizza 9, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica in data 14/12/2021 (acquisita al prot. n.59298/A1816B), per la realizzazione di lavori di manutenzione all'attraversamento in subalveo della condotta idrica nel torrente Vermenagna, in località ex Colonia Alpina FF.SS., nel comune di Limone Piemonte (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici della domanda stessa a firma dal geom. Mario Giraudo e costituita da:

- *ALAC_2021_U_00997* (relazione)

- *Allegati* (ubicazione, inquadramento catastale, planimetria e sezione)

L'intervento in esame soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, che si rende necessario a seguito dei danni causati dell'evento alluvionale dell'ottobre 2020, consiste nel ripristino della protezione della tubazione principale adduttrice (DN 600 mm) tramite un cassetto in cls.

La concessione della servitù in essere -pratica demaniale CNSPA054- è stata rinnovata dal Settore scrivente con il D.D. 2378/A1816A del 02/08/2018 e Disciplinare reper. n.3098 del 21/08/2018.

Con nota prot. 60808/A1816B del 22/12/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Limone Piemonte per quindici giorni consecutivi dal 23/12/2021 al 07/01/2022 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (nota acquisita al prot. 1437/A1816B del 14/01/2022).

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 21/12/2021 da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Ai sensi della L.R.12/2004 e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i., le spese di istruttoria e sopralluogo non sono dovute per le manutenzioni alle opere in concessione demaniale.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'intervento di manutenzione indicato negli elaborati di progetto, di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento non dovrà apportare modifiche alla sezione idraulica del torrente Vermenagna
2. dovranno essere riposizionati i cartelli di segnalazione dell'attraversamento in subalveo sulle due sponde idrografiche

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/1977 art. 89
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e smi
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. 23/2008 art. 17

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA, con sede in Cuneo, a realizzare l'intervento di manutenzione all'attraversamento in subalveo della condotta idrica nel torrente Vermenagna, in località ex Colonia Alpina FF.SS, nel comune di Limone Piemonte (CN), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza, citati in premessa e agli atti del Settore, nel rispetto delle prescrizioni indicate in premessa e delle ulteriori e seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando i soggetti autorizzati unici responsabili dei danni eventualmente cagionati;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del

corso d'acqua;

5. gli interventi in argomento potranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente.
6. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. il committente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza dei manufatti ed immediatamente a monte e a valle dello stesso, qualora si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta del manufatto ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenerle in efficienza nel tempo;
9. il soggetto autorizzato potrà procedere ad effettuare i necessari interventi di manutenzione previsti ai punti 7 e 8 al fine di ripristinare le condizioni di progetto autorizzate con questo provvedimento, fatte salve le comunicazioni di cui al punto 6 sopra citato. Ogni altra tipologia di intervento dovrà essere autorizzata dallo scrivente Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi in oggetto, a cura e spese dei soggetti autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale dei soggetti autorizzati, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori per la durata degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive

competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe